



# TRIBUNALE DI LECCE

## Seconda sezione civile

### ORDINE DI SERVIZIO

per la gestione informatizzata dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno

Richiamato il verbale di riunione ex art. 47 *quater* O.G. del 29 gennaio 2020, a cui hanno partecipato la presidente di sezione, i giudici tutelari della sezione e la dott.ssa Verri, Direttore amministrativo della V.G., svoltasi sul tema della gestione informatizzata delle procedure di amministrazione di sostegno;

considerato che gli atti delle procedure di amministrazione di sostegno non sono pubblici, trattandosi di atti riservati che attengono alla sfera privata dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, i quali, in conseguenza dell'adozione della misura di protezione, non perdono la capacità giuridica e devono, quindi, essere tutelati da indebite intromissioni di terzi;

considerato che, per le ragioni ora indicate, non sussiste un diritto di soggetti diversi dall'amministratore di sostegno e dallo stesso beneficiario ad accedere, senza preventiva autorizzazione, agli atti dell'amministrazione di sostegno, con la conseguenza che l'accesso di qualsiasi soggetto diverso da quelli ora indicati deve essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare;

considerato, in relazione alle diverse fasi del procedimento di amministrazione di sostegno, che, ai sensi dell'art. 713 c.c., i soggetti indicati nel ricorso, diversi dal beneficiario, non sono parti del procedimento ma "informati necessari" e che, quindi, gli stessi non hanno un diritto a costituirsi nel procedimento e a conoscerne tutti gli atti senza una preventiva deliberazione del giudice;

rilevato che i principi sin qui richiamati vanno coordinati con le attuali caratteristiche del processo civile telematico (PCT) e, in particolare, con le attuali modalità di trattamento dei documenti in formato digitale nell'ambito dei registri informatizzati di cancelleria;

rilevato, in particolare, che l'attuale sistema informatico, realizzato dal Ministero della Giustizia per la gestione del procedimento relativo alle amministrazioni di sostegno e in uso presso gli uffici giudiziari non fornisce uno specifico strumento per garantire la selezione tra dati ostensibili

e dati non ostensibili, trattandosi di un sistema conformato all'applicazione delle regole del contraddittorio e, quindi, della piena conoscenza degli atti da parte di tutte le parti costituite nel processo civile ordinario, sicché, nel procedimento di amministrazione di sostegno, qualora uno degli "informatori necessari" provveda a costituirsi per mezzo di un difensore, di fatto ottiene l'accesso telematico (da remoto) all'intero insieme di dati della procedura (e, quindi, a tutti gli atti e documenti, non essendo possibile applicare alcun filtro, anche parziale, sui documenti archiviati digitalmente nel sistema);

rilevato che tale problematica si manifesta, in maniera ancora più grave, anche nella fase successiva alla nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, in quanto le parti costituite nella fase iniziale per mezzo di un difensore continuano ad avere visibilità su tutti gli atti successivi dell'amministrazione di sostegno e possono conoscere ed estrarre copia di tali atti;

considerato che, in mancanza di funzioni del sistema informativo idonee a limitare la visibilità degli atti e dei documenti per categorie di persone o per fasi processuali, è indispensabile adottare misure organizzative, nella gestione del registro informatizzato di cancelleria, a tutela della riservatezza degli atti e in applicazione dei principi sopra delineati, avvalendosi delle attuali funzionalità del registro informatizzato V.G.;

ritenuto necessario adottare tali misure organizzative distinguendo la fase "decisoria" e la fase "gestoria" del procedimento, in quanto:

- il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato anche da soggetti diversi dal beneficiario e la costituzione telematica di tali soggetti, enti pubblici o parenti, dà origine al procedimento stesso; proprio i documenti prodotti dai ricorrenti, inoltre, devono essere resi visibili al beneficiario che può a sua volta costituirsi telematicamente;
- gli altri soggetti che spesso chiedono di costituirsi in tale fase sono normalmente parenti stretti del beneficiario e la loro costituzione è normalmente accompagnata dalla produzione di documenti che diventano oggetto di contraddittorio durante l'udienza;
- la possibilità – astrattamente ipotizzabile – di inserire, nella fase decisoria, gli eventuali soggetti costituiti, diversi dal beneficiario, nell'ambito di sub-procedimenti (in modo da escludere la loro possibilità di accesso agli atti del fascicolo "principale", determinerebbe, specie nel caso di molteplici costituzioni, rilevanti difficoltà di gestione da parte della cancelleria, non fronteggiabili con le già insufficienti risorse disponibili;

ritenuto, di conseguenza, che **nella fase "decisoria"**:

- a) si debba permettere l'iscrizione nel procedimento principale di tutti i soggetti costituiti;



- b) ogni istanza proveniente dall'amministratore di sostegno provvisorio dovrà essere inserita in appositi sub-procedimenti, in modo che l'istanza stessa e i relativi atti siano visibili solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso, se costituito;
- c) i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intellegibile l'evoluzione delle vicende della misura di protezione;

ritenuto, invece, che, una volta **conclusa la fase "decisoria"** del procedimento e, cioè, dopo che il giudice ha assunto la propria decisione in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, **il procedimento principale dovrà diventare visibile solo al beneficiario e all'amministratore di sostegno** e considerato che, a tal fine, l'unica soluzione che appare allo stato praticabile è l'eliminazione dal procedimento principale di tutte le parti costituite ad eccezione del beneficiario e dell'amministratore di sostegno (risultando eccessivamente complessa la creazione di un secondo procedimento nel quale conservare la memoria storica di quanto già accaduto e dei documenti prodotti);

rilevato che la visione telematica del procedimento è possibile solo se la parte è costituita con un avvocato e che, quindi, allo stato appare sufficiente l'eliminazione dell'indicazione degli avvocati che assistevano le varie parti costituite;

considerato che la memoria storica del fatto che la parte era costituita con un avvocato è garantita dall'archiviazione nel registro delle istanze scansionate (è sempre possibile, per maggiore chiarezza delle operazioni compiute, anche l'inserimento di una annotazione nel campo note gestito dal Sicid);

#### **P.T.M.**

Sentiti i giudici tutelari,

#### **si dispone**

l'adozione delle seguenti misure organizzative per la gestione del registro informatizzato SICID – VG in relazione ai procedimenti per le amministrazioni di sostegno:

- a) **nella fase "decisoria"** iniziale del procedimento, cioè dalla presentazione del ricorso e fino alla nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, va consentita la costituzione telematica per tutte le parti che hanno diritto di interloquire nel procedimento perché convocate all'udienza ex art. 713 c.p.c. oltre al ricorrente, al beneficiario ed, eventualmente, all'amministratore di sostegno provvisorio;
- b) in questa fase le istanze dell'amministratore di sostegno inserite nel registro informatizzato vanno sempre iscritte come sub-procedimenti, in modo da limitarne la visibilità solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso, mentre i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo



principale al fine di rendere immediatamente intellegibile l'evoluzione delle vicende della misura di protezione;

c) qualora lo svolgimento dell'udienza venga delegata ad un giudice onorario, il procedimento potrà essere assegnato allo stesso con sostituzione provvisoria del giudice titolare, in modo che il giudice onorario possa avere piena conoscenza degli atti e possa gestire la predisposizione delle bozze dei provvedimenti anche dopo la chiusura dell'udienza;


d) durante la fase in cui il procedimento è temporaneamente assegnato al giudice onorario, vanno iscritte nei sub-procedimenti tutte le istanze che pervengano dall'amministratore di sostegno o da terzi; tali sub-procedimenti vanno assegnati al magistrato ordinario titolare del procedimento in modo che siano visibili allo stesso anche se il procedimento principale è assegnato al magistrato onorario. Fanno eccezione a tale regola solo le istanze di rinvio dell'udienza, gestita dal giudice onorario, che andranno inserite nel procedimento principale in modo che siano immediatamente visibili al magistrato onorario che gestisce l'udienza stessa;

e) **dopo la chiusura della fase "decisoria"**, ossia dopo la nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, per le ragioni indicate in premessa, si dovranno estromettere dal fascicolo tutte le parti costituite; la cancelleria eseguirà tale estromissione mediante la cancellazione del difensore costituito (con l'effetto di impedire l'accesso telematico agli atti della procedura, non più ammissibile senza una specifica autorizzazione); il fascicolo resterà così visibile solo all'amministratore di sostegno. Va estromesso anche il difensore che abbia eventualmente rappresentato il beneficiario durante la fase "decisoria", in quanto tale costituzione si deve ritenere ammessa solo per assistere il beneficiario nella fase in cui viene decisa la nomina dell'amministratore di sostegno;

f) nel caso di costituzioni di terzi successive alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'inserimento nel sistema informatico di tale parte avverrà solamente mediante annotazione nello storico del procedimento dell'avvenuta costituzione della parte e senza inserimento dell'avvocato tra le parti (in modo da non consentire la visibilità del procedimento);

g) nel caso in cui, invece, l'amministrato nomini un difensore durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, al fine di chiedere la revoca dell'amministrazione stessa, l'avvocato sarà inserito quale parte del procedimento, salvo diversa valutazione del giudice tutelare;

h) l'eventuale accesso al procedimento principale da parte di persone diverse dall'amministratore di sostegno dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal giudice tutelare a cui la cancelleria deve sottoporre la relativa istanza prima di rendere visibile il fascicolo digitale;




i) le regole sin qui riportate non riguardano il Pubblico Ministero, a cui vanno sottoposti tutti gli atti dell'amministrazione di sostegno per l'esercizio delle sue prerogative; il P.M., perciò, potrà comunque accedere in via telematica a tutti gli atti del procedimento mediante la *console* del Pubblico Ministero.

Si dispone la comunicazione del presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, al Dirigente amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a tutti i giudici togati e onorari della seconda sezione civile e al R.I.D. settore civile.

Lecce, 23 aprile 2020

Il Direttore ammin. della Volontaria Giurisdizione

(dott.ssa Maria Virginia Verri)



La Presidente della II sezione civile

(dott.ssa Cinzia Mondatore)

